



Paolo Aprente  
Notaio

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 14:368 Raccolta n. 6.968 -  
----- STATUTO -----

----- TITOLO I - DENOMINAZIONE -----

----- SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- ARTICOLO 1 -----


E' costituito un consorzio con attività esterna denominato  
"AGENZIA NAPOLETANA PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE", più bre-  
vemente "ANEA". -----

----- ARTICOLO 2 -----

Il consorzio ha sede in Napoli alla Via Toledo n. 317. -----

----- ARTICOLO 3 -----

Il consorzio, che non ha scopo di lucro, si propone di mi-  
gliorare l'efficienza energetica e promuovere il risparmio e-  
nergetico al fine di minimizzare il fabbisogno di energia,  
coinvolgendo i principali soggetti operanti nei settori del-  
l'edilizia, dell'industria, dei servizi e dei trasporti, so-  
prattutto pubblici; sfruttare le fonti di energia rinnovabili  
e quelle non rinnovabili che usino combustibili fossili a mi-  
nor impatto ambientale, nonchè le risorse energetiche locali;  
ricercare, in particolare, le condizioni ottimali di approv-  
vigionamento energetico della città di Napoli e delle aree  
urbane circostanti, contribuendo così allo sviluppo delle a-  
ree urbane in armonia con gli obiettivi dell'Unione Europea.  
All'uopo, intende svolgere - direttamente o in concorso con  
altri soggetti, pubblici e privati - attività volte a: -----  
-- elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e am-  
bientale e piani energetici di tipo integrato a livello loca-  
le e i relativi studi di fattibilità sotto i profili tecnici,  
economici, giuridici e finanziari; -----  
-- coadiuvare imprenditori, enti e, più in generale, soggetti  
pubblici e privati, nella valutazione, pianificazione e pro-  
gettazione degli interventi più opportuni per la razionaliz-  
zazione e il risparmio delle fonti energetiche e per la ridu-  
zione del loro impatto sull'ambiente; -----  
-- promuovere e migliorare sia l'efficienza energetica in  
tutti i settori d'attività - edilizia, industria, servizi e  
trasporti, soprattutto pubblici - sia l'utilizzazione di fon-  
ti energetiche locali; -----  
-- diffondere e divulgare la cultura del risparmio energetico  
e della razionalizzazione dello sfruttamento delle fonti  
presso il maggior numero possibile di interlocutori pubblici  
e privati, in modo da contribuire all'individuazione dello  
sviluppo sostenibile sotto i profili economici, sociali e am-  
bientali; a tal fine potrà organizzare convegni, giornate di  
studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale,  
stampa di opuscoli e ricorrere all'uso dei mezzi di comunica-  
zione di massa; -----  
-- promuovere e favorire la ricerca di nuove fonti energeti-  
che e lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle rela-  
tive tecnologie; -----



- individuare le possibilità di utilizzazione di nuove fonti energetiche e di ottimizzazione di quelle tradizionali, anche mediante la partecipazione ad iniziative a livello nazionale, europeo e internazionale; -----
- organizzare e razionalizzare gli interventi, anche finanziari, promossi nel settore da organismi nazionali, europei e internazionali, anche mediante la collaborazione con altri enti, pubblici e privati; -----
- favorire la creazione, l'organizzazione e lo sviluppo di banche dati, centri di elaborazione dati, centri studi e ricerche di mercato nei predetti settori; -----
- promuovere lo sviluppo di iniziative economiche tendenti a favorire un uso efficiente dell'energia; -----
- fornire servizi integrati per la realizzazione, la successiva gestione e il monitoraggio di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia; fornire altresì servizi di informazione e consulenza sulle opportunità di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento dei relativi impianti, sulla normativa tecnica e sulla legislazione in materia di energia e ambiente; -----
- effettuare le verifiche sugli impianti termici in materia di esercizio e manutenzione ed, in generale, i controlli e gli accertamenti su tutte le tipologie di impianti in materia di risparmio energetico, di sicurezza e di tutela ambientale; promuovere inoltre forme di attività che consentano l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici a regola d'arte, nonché la certificazione e diagnostica degli edifici ai fini del risparmio energetico e della sicurezza; -----
- promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sui problemi del riciclaggio dei rifiuti. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2040. -----

TITOLO II - FONDO CONSORTILE - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIA-

----- TI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il fondo consortile è costituito: -----

- 1) dai contributi versati da ogni consorziato all'atto del suo ingresso nel consorzio; -----
- 2) dagli eventuali contributi annuali determinati dall'organo amministrativo in sede di predisposizione del preventivo economico finanziario, previa approvazione degli organi di amministrazione dei singoli consorziati; -----
- 3) dai contributi erogati da enti locali, nazionali, europei ed internazionali; -----
- 4) dai contributi di vari Enti e/o soggetti con i quali il consorzio collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile; -----
- 5) da eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti. -----

Ai sensi dell'articolo 2614 del codice civile, per la durata

del consorzio, i consorziati non possono richiedere la divisione del fondo consortile. -----

----- ARTICOLO 6 -----

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati, su proposta dell'organo amministrativo. -----

Gli enti e gli imprenditori che intendano partecipare al consorzio devono avanzare domanda scritta indirizzata all'organo amministrativo. -----

La domanda deve contenere: -----

-- a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza, se avanzata da imprenditori individuali; la denominazione e la sede, se è avanzata da società o enti; -----

-- b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'ente; -----

-- c) la dichiarazione di accettazione dello statuto consortile; -----

-- d) l'indicazione di ogni elemento atto a comprovare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'aspirante, quali la valutazione dello stato di solvenza e l'attinenza del settore d'attività dell'aspirante a quello del consorzio e/o alle sue finalità. L'aspirante consorziato deve anche esibire ogni certificazione richiesta da leggi vigenti o future atte a comprovare l'inesistenza, a proprio carico, di appartenenze o collegamenti mafiosi. La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel "Libro dei consorziati" dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione e all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, il tutto come deliberato dall'assemblea con analitica motivazione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che sia stata versata la predetta quota e siano stati adempiuti gli eventuali altri obblighi, l'aspirante decade dall'ammissione. ----

----- ARTICOLO 7 -----

La qualità di consorziato si perde per recesso o per esclusione. -----


----- ARTICOLO 8 -----

Il consorziato che intenda recedere dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata al consorzio presso la sede legale. -----

Il recesso ha effetto dalla data di approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificato il recesso, con l'obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni e oneri, sorti a quella data, assunti nei confronti del consorzio o di terzi, nell'ambito dell'attività del consorzio, ivi compresi gli oneri e gli obblighi allo stesso derivanti da questo statuto. -----

----- ARTICOLO 9 -----

L'esclusione è deliberata dall'assemblea per i seguenti motivi: -----



- a) fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento; -----
- b) apertura della procedura di liquidazione o estinzione, a qualunque titolo dovuta; -----
- c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni statutarie. -----

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confronti dei soggetti privati partecipanti al consorzio in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale o sociale, anche se conseguente a operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società. -----

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate all'interessato dal presidente del consorzio mediante raccomandata A.R. da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della delibera di esclusione. -----

Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti del consorzio o di terzi, nell'ambito dell'attività del consorzio, anteriormente alla data di ricezione della lettera di cui al precedente comma, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al consorzio dal consorziato escluso ai sensi della lettera c) del primo comma di questo articolo. -----

#### ----- ARTICOLO 10 -----

Nel caso di recesso o di esclusione del consorziato, la quota originaria e i contributi da questo versati si accrescono proporzionalmente a quelli degli altri. -----

### ----- TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO -----

#### ----- ARTICOLO 11 -----

Sono organi del consorzio: -----

- a) l'Assemblea di consorziati; -----
- b) il Consiglio di amministrazione; -----
- c) il Presidente del consorzio; -----
- d) Il Direttore; -----
- e) L'organo di controllo; -----
- f) Il Comitato Tecnico Scientifico. -----

#### ----- ARTICOLO 12 -----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea si compone di tutti i consorziati. Alle assemblee partecipa il Direttore con funzioni consultive. -----

#### ----- ARTICOLO 13 -----

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede consortile, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio. -----

L'assemblea, inoltre, è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un quinto dei consorziati, precisando gli argomenti da

trattare. -----

----- ARTICOLO 14 -----

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata A.R. al domicilio di ogni consorziato, quale risulta dal Libro dei consorziati, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. --- E', altresì, consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. --- In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e nessuno si oppone alla discussione perché non sufficientemente informato. -----

----- ARTICOLO 15 -----

Ogni consorziato può farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. -----

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. ---

----- ARTICOLO 16 -----

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, al consorziato designato dagli intervenuti. -----

Svolge le funzioni di segretario il Direttore o, in caso di sua assenza, la persona designata dagli intervenuti, che potrà essere anche estranea al consorzio. -----


Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario. -----

----- ARTICOLO 17 -----

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei consorziati, calcolata per teste, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto per casi specifici. -----

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima; essa è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei consorziati (arrotondato per eccesso e calcolato per teste) e delibera a maggioranza dei consorziati presenti. Ogni consorziato ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea. -----

E', in ogni caso, vietato il sistema della votazione a scru-



tinio segreto. -----

----- ARTICOLO 18 -----

L'assemblea ordinaria: -----

-- approva il programma di attività ed il preventivo economico-finanziario predisposto dall'organo amministrativo; -----

-- approva la relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta dal consorzio e il bilancio di fine esercizio; ---

-- determina l'ammontare dei contributi in danaro da porre a carico dei consorziati o delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati; -----

-- delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati e su proposta dell'organo amministrativo, sull'ammissione di nuovi consorziati; -----

-- nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti al successivo articolo 19 e tra essi il Presidente, che sarà sempre individuato nella persona del consigliere o di uno dei consiglieri espressi dalla "CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI", e il Vice Presidente e ne determina i compensi; -----

-- nomina i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale, nei limiti e con le modalità stabiliti al successivo articolo 25 e ne determina i compensi; -----

-- delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; -----

-- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; -----

-- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ---

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

Essa delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi del fondo consortile. -----

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera a maggioranza del capitale presente. -----

----- ARTICOLO 19 -----

Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari al numero dei consorziati; ogni consorziato indica un consigliere di amministrazione. -----

Nel caso in cui i consorziati siano soltanto due, tuttavia, il Consiglio sarà composto da tre membri, due dei quali indicati dalla "CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI" e uno dall'altro consorziato; la "CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI" dovrà preci-

sare anche il nome di colui, al quale sarà affidata la carica di Presidente. -----

Il consiglio di amministrazione dura in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa; i suoi membri sono rieleggibili senza limiti. -----

Ciascuno dei consorziati può, nell'ambito della durata in carica del consigliere da esso espresso, comunicarne la revoca, indicando un sostituto. -----

Al consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive. -----

#### ----- ARTICOLO 20 -----

Il consiglio di amministrazione provvede: -----

-- a) a nominare tra i suoi componenti il Presidente, secondo il criterio previsto al precedente articolo 18, e il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; -----

-- b) a eseguire le deliberazioni dell'assemblea; -----

-- c) all'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'assemblea; -----

-- d) a predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea; -----

-- e) a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; -----

-- f) all'istituzione di uffici amministrativi e di rappresentanza del consorzio; -----

-- g) a sottoporre all'assemblea le richieste di ammissione di nuovi consorziati; -----

-- h) alla nomina e alla revoca del Direttore e alla determinazione del suo compenso; -----

-- i) a predisporre il bilancio di fine esercizio, il preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; -----

-- j) sentito, qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Tecnico Scientifico, a predisporre il programma di attività; -----

-- k) a nominare un Direttore Tecnico, ove necessario; -----


-- l) a svolgere tutte le ulteriori incombenze ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto. -----

#### ----- ARTICOLO 21 -----

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede del consorzio o altrove, purchè in Italia) tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----



Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

----- ARTICOLO 21 BIS -----

La rappresentanza del consorzio, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro. -----

----- ARTICOLO 22 -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio. -----

Egli provvede: -----

- a) a presiedere l'Assemblea dei consorziati; -----
- b) a convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno; -----
- c) a svolgere tutte le ulteriori incombenze a lui attribuite dalla legge, dallo statuto o dal consiglio di amministrazione. -----

----- ARTICOLO 23 -----

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. -----

----- ARTICOLO 24 -----

Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie tra persone aventi specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del consorzio. -----

Egli può essere revocato solo con deliberazione dello stesso Consiglio. -----

Il Direttore provvede: -----

- a) a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili, partecipando con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e a curare la redazione dei verbali delle relative sedute; -----
- b) a dirigere e coordinare l'attività del consorzio, rendendo conto al consiglio di amministrazione dell'opera svolta e dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti in corso; -----
- c) a predisporre una minuta del bilancio di fine esercizio e del preventivo economico-finanziario da portare all'esame del consiglio di amministrazione; -----
- d) a convocare il Comitato Tecnico Scientifico, curando la redazione dei verbali delle relative sedute; -----
- e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze derivanti dalle deleghe a lui conferite dal consiglio di amministrazione. -----

----- ARTICOLO 25 -----

L'organo di controllo è formato da un Sindaco Unico. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

All'organo di controllo sono attribuite le funzioni di revi-



sione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile. -----

All'organo di controllo si applicano le disposizioni degli articoli del codice civile che vanno dal 2398 al 2407 incluso. -----

ARTICOLO 26 -----

Il comitato tecnico scientifico è composto da almeno cinque membri, nominati dal consiglio di amministrazione tra studiosi e tecnici aventi specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del consorzio. -----

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore con funzioni consultive. -----

Il comitato tecnico scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente. -----

I membri del Comitato restano in carica per un esercizio; in caso di dimissioni di uno o più membri, nel corso dell'anno, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione. -----

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del consiglio di amministrazione e ha facoltà di formulare proposte al consiglio stesso in tutte le materie oggetto dell'attività del consorzio. -----

Per esigenze determinate da progetti e/o da ricerche in corso presso l'ANEA, il Comitato potrà essere integrato con membri aventi specifiche competenze. -----

- TITOLO IV - LIBRI CONSORTILI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

ARTICOLO 27 -----

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla legge e dalla normativa fiscale, il Consorzio deve tenere: -----

- a) il libro dei Consorziati; -----
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea dei Consorziati; ---
- c) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; -
- d) il libro dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico; -
- e) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo. -----

ARTICOLO 28 -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ---  
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio. -----


TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO -----

ARTICOLO 29 -----

Il consorzio si scioglie: -----  
-- per decorso del termine di durata; -----  
-- per deliberazione dell'assemblea, adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati; -----  
-- per ogni altra causa prevista dalla legge. -----

ARTICOLO 30 -----

In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. -----  
L'assemblea, inoltre, dopo la liquidazione, potrà deliberare,



con la maggioranza prevista dal precedente articolo 29, di devolvere il patrimonio residuo ad enti o persone giuridiche aventi scopi analoghi a quelli del consorzio. -----

----- ARTICOLO 31 -----

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto e in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e la società ovvero che dovesse essere promossa da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ovvero non sia, per disposizione di legge inderogabile, di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli. -----

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----

L'arbitro deciderà secondo equità, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, ma rispettando, comunque, il principio del contraddittorio. -----

Si applicano in ogni caso gli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. -----

----- ARTICOLO 32 -----

L'assemblea potrà approvare un regolamento, contenente le norme per la disciplina della vita interna del consorzio. -----  
Napoli, 24 febbraio 2020. -----

FIRMATO: -----

BENEDETTO SCARPELLINO -----

notaio Paolo Aponte (sigillo). -----

Certifico io sottoscritto Dott. PAOLO APONTE,  
notaio in Marano di Napoli, che questa copia, compo-  
sta di 17 pagine per 9 fogli è conforme all'originale.  
Si rilascia per uso CONSENTITO  
Marano di Napoli, 13 MAGGIO 2020

*Paolo Aponte*

